

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2037

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NASTRI

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, concernente la disciplina dell'imposta di soggiorno

Presentata il 3 febbraio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge, composta da un solo articolo, prevede la facoltà per i comuni di introdurre l'imposta di soggiorno. Si tratta di misure peraltro già previste dal 2010 dal nostro ordinamento, quando il comune di Roma per sostenere il fisco municipale introdusse tale tributo finalizzato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali e ambientali locali. Le disposizioni del presente provvedimento intervengono prevedendo, più precisamente, che tutti i comuni possono istituire l'imposta di soggiorno, e non solo i comuni «capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte». La misura dell'imposta, fino a 5 euro per notte di soggiorno, può essere

stabilita in relazione alla classificazione delle strutture ricettive e non solo «in proporzione al prezzo». Inoltre si prevede che i gestori delle strutture ricettive siano responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché la presentazione da parte dei medesimi di una dichiarazione periodica; e in caso di omissione o infedele dichiarazione essi sono sanzionati con una sanzione amministrativa variabile dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Si stabilisce altresì che per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato. Si precisa, inoltre, che l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'even-

tuale indicazione di una data successiva. Le nuove disposizioni si applicano anche al « contributo di soggiorno » istituito da Roma Capitale, confermando però per Roma Capitale la misura massima prevista dal decreto-legge n. 78 del 2010 di 10 euro per notte di soggiorno. Si precisa che la proposta di legge intende lasciare ampia libertà ai comuni di introdurre

l'imposta di soggiorno, nella consapevolezza che sebbene si tratti di un tributo e pertanto come tale soggetto a valutazioni scarsamente favorevoli, esso è tuttavia finalizzato a sostenere il sistema turistico e socio-economico dei comuni italiani, la cui situazione amministrativa e finanziaria versa in condizioni di evidenti difficoltà.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: « capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte » sono soppresse;

2) dopo le parole: « in proporzione al prezzo » sono aggiunte le seguenti: « o alla classificazione delle strutture ricettive »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.* I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al comune di Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14,

comma 16, lettera *e*), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 »;

c) al comma 3, le parole da: « Con regolamento da adottare » fino a: « nel predetto regolamento » sono soppresse e l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, fatta salva l'eventuale indicazione di una data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione ».

